

News » Amministratore di sostegno

22-4-2021

Amministratore di sostegno per la donna vittima di truffe amorose

Il marito e le figlie di una donna, che aveva donato ingenti somme (35.000 euro, più 7.000 più altre) a persone conosciute via internet e mai incontrate nella realtà, ricorrevano per ottenere l'inabilitazione della stessa e la nomina di un curatore. La donna si costituiva e non contestava le elargizioni, adducendo di vivere una condizione di solitudine all'interno della famiglia e sostenendo di essere perfettamente in grado di provvedere a sé stessa. Il Tribunale riteneva che sussistessero le condizioni per applicare una misura di protezione, ma che la stessa dovesse identificarsi nella nomina di un amministratore di sostegno, piuttosto che in un'inabilitazione. Rigettava perciò la domanda e disponeva la trasmissione degli atti al giudice tutelare, provvedendo intanto a nominare un amministratore provvisorio, per non lasciare l'interessata priva di tutela nel periodo intermedio. Lo stabilisce il Tribunale di Ravenna, sentenza 4 febbraio 2021, n. 102.

di Bruno de Filippis - Magistrato

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
Conformi:	Cass. civ. n. 786/2017
	Cass. civ. n. 5492/2018
	Cass. civ. n. 6805/1986
	Cass. civ. n. 29981/2020
	Cass. civ. n. 6079/2020
	Cass. pen. n. 25165/2019
Difformi:	Non si rilevano precedenti

Poiché il ricorso viene presentato in ragione della **prodigalità**, la prima questione che il giudicante deve risolvere consiste nello stabilire se la stessa presupponga o meno una situazione psicopatologica o di alterazione dei processi mentali. Aderendo all'indirizzo dominante, la sentenza in esame opta per l'orientamento "**oggettivistico**", che ritiene sufficiente la sconsiderata e immotivata spendita o elargizione di denaro e prescinde da un esame clinico delle cause della stessa.

Il riferimento è al dibattito svolto in tema di inabilitazione, a conclusione del quale la Corte di legittimità ha affermato che la larghezza nello spendere o nel regalare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura **autonoma causa di inabilitazione**, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia.

La tesi alternativa sostiene che questa interpretazione è lesiva della **libertà della persona**, elemento che, a maggior ragione dopo l'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e della *ratio* posta a base di esso, deve essere tenuto in considerazione.

La scelta del Tribunale è condivisibile, nonostante l'indubbia validità del principio di salvaguardia delle libertà individuali, anche per la difficile identificazione della **linea**

di demarcazione tra prodigalità in sé e prodigalità dovuta a psicopatologie.

Come sostenuto dalla citata giurisprudenza di legittimità, l'indagine, piuttosto che sulle condizioni mentali dell'interessato, deve essere rivolta alle **finalità** che lo stesso si proponeva, escludendo l'esistenza dei presupposti per l'inabilitazione qualora a esse possa riconoscersi intrinseco valore. (Secondo quest'ottica, non può essere inabilitato un santo che si spogli di tutti i suoi beni per donarli ai poveri).

La predetta interpretazione è conforme alla **lettera della norma**, poiché il secondo comma dell'*art. 415* cod. civ., a differenza del primo e in alternativa a esso, richiede solo la prodigalità e non che essa sia accompagnata da un qualsiasi stato di infermità di mente.

Seguendo tale percorso, la sentenza ritiene sussistente, nella fattispecie in esame, una situazione di **prodigalità tutelabile**, in assenza di motivi validi per le elargizioni e, a maggior ragione, per essere le stesse collegate a perdita del senso della realtà.

L'inabilitanda non riusciva infatti a **distinguere tra reale e virtuale** e, in un caso, immaginava che i truffatori fossero il suo vero marito e una sua figlia inesistente.

Una volta appurata la necessità di un intervento di tutela la sentenza si occupa del contenuto di essa, stabilendo che lo strumento più idoneo per fornirla sia **l'amministrazione di sostegno e non l'inabilitazione**.

Come è noto, la *legge n. 6 del 2004* ha inteso superare la precedente logica assistenzialistica, fondata sulla limitazione, totale o parziale, della capacità di agire dell'interessato, nonché ha inteso superare l'impostazione patrimoniale degli istituti preesistenti, in nome di una **protezione complessiva della persona** e della conservazione, nella misura maggiore possibile, delle facoltà della stessa.

Questa impostazione, considerata l'elasticità dell'amministrazione di sostegno e la sua idoneità ad adattarsi a qualsiasi situazione, avrebbe coerentemente richiesto la contemporanea **abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione**, da più parti, anche in epoca successiva, invocata.

Non essendo ciò avvenuto, la giurisprudenza si è posta il problema dell'ambito di applicazione dei diversi istituti e, riconoscendo all'amministrazione di sostegno il pregio di fornire **uno strumento di assistenza che sacrifica, nella misura minore possibile, la capacità di agire**, ha affermato che essa si applica qualora, per la sua flessibilità, corrisponda maggiormente alle esigenze del soggetto e determini minori limitazioni.

Poiché ciò si verifica regolarmente, l'adozione del criterio indicato sembra condurre a **una abrogazione di fatto** dell'interdizione e dell'inabilitazione.

La capacità dell'amministrazione di sostegno di essere flessibile e di adattarsi a ogni situazione, come un **vestito tagliato su misura**, non è infatti occasionale, ma strutturale. L'amministrazione di sostegno, come può evidenziarsi in modo esemplare dalle dettagliate prescrizioni contenute nella sentenza in esame, che non avrebbero potuto rientrare negli schemi rigidi dell'interdizione o dell'inabilitazione, fornisce sempre la possibilità di **una tutela di contenuto più specifico e**

completo.

Fa eccezione solo l'ipotesi una assoluta mancanza di capacità del soggetto, che non lasci sopravvivere neppure una minima residua possibilità da salvaguardare, situazione per la quale, comunque, nulla osta a che l'A.S. venga ugualmente disposta, coincidendo con i contenuti dell'interdizione.

Dando atto di ciò, la sentenza del tribunale di Ravenna rigetta l'istanza di inabilitazione, ritenendo che l'amministrazione di sostegno possa rispondere in misura ben maggiore all'interesse del soggetto da tutelare, e **rimette gli atti al giudice tutelare**, nominando, nelle more, un amministratore di sostegno provvisorio.

Come previsto dall'istituto applicato, il tribunale indica accuratamente **le facoltà dell'amministratore**, prevedendo che egli provveda alla riscossione della pensione, alla gestione dei rapporti bancari e postali, alla somministrazione alla parte delle somme necessarie per la vita quotidiana, nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali, con espressa incapacità, per la beneficiaria, di effettuare donazioni.

Per la parte relativa alla cura della persona, il tribunale detta prescrizioni utili per sottrarre la donna alla dimensione solitaria in cui versa, valendosi dell'ausilio dei servizi sociali e sanitari competenti.

La protezione non solo patrimoniale, ma a 360 gradi, che caratterizza e rende preferibile l'istituto dell'A.S. viene completata con i compiti attribuiti all'amministratore di vigilanza sulle condizioni di vita e di salute della beneficiaria.

In ordine alla scelta dell'amministratore provvisorio, il Tribunale riconosce l'esistenza di ragioni per derogare a quanto previsto, dall'*articolo 408 c.c.*, escludendo, in nome di non specificati conflitti, la nomina preferenziale del marito, pur richiesta dalla stessa beneficiaria.

La sentenza, pur avendo a oggetto le esigenze di protezione tutelabili con l'amministrazione di sostegno, indirettamente avalla il concetto di "**truffa amorosa**" evidenziato da alcune sentenze penali, per le quali costituisce reato **fingere amore per estorcere denaro**, in particolare in danno di soggetti deboli. Si tratta di un campo che le possibilità offerte da internet hanno enormemente ampliato.

Riferimenti normativi:

Art. 408 c.c.

Art. 415 c.c.

Tribunale di Ravenna, sentenza 4 febbraio 2021, n. 102

TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Tribunale Ravenna, Sent., 04-02-2021

TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa PARISI MARIAPIA - Presidente

dott.ssa ALESSANDRA MEDI - Giudice

dott. PIERPAOLO GALANTE - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: inabilitazione

TRA

(...)

RESISTENTE

E

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato l'11/11/2020 xxx, yyyy, zzzzz rispettivamente marito e figlie di T., hanno dedotto che l'inabilitanda da circa 6 anni, attraverso l'utilizzo

di facebook e whatsapp, interloquisse con persone di sesso maschile di origine straniera; che l'inabilitanda, invero, non si fosse limitata ad un mero rapporto epistolare, ma avesse inviato ingenti somme di denaro alle predette persone, nell'erronea convinzione di intrattenere con loro una relazione sentimentale; che l'inabilitanda, invero, nel trascorrere ore a chattare ed avendo perso ogni contatto con la realtà, si fosse addirittura convinta di essere sposata con un uomo diverso dall'effettivo marito e di avere una figlia di nome ..., invero inesistente, al cui padre l'inabilitanda aveva inviato del denaro.

Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto che T. venisse sottoposta, ex artt. 415 e ss. c.c., all'inabilitazione con conseguente nomina di un curatore.

Con memoria difensiva depositata in data 17/12/2020 si è costituita T., la quale ha dedotto di non essere affetta da alcuna patologia psichiatrica, ma di vivere in una condizione di solitudine all'interno della propria famiglia; che, pertanto, essa esponente avesse trovato in internet occasioni per creare amicizie, di cui era poi rimasta vittima; che, tuttavia, essa comparente fosse perfettamente in grado di provvedere a se stessa.

Tanto premesso T. ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 21/1/2021, successivamente all'esame dell'inabilitata, le parti hanno precisato le conclusioni, rinunciato ai termini di cui [all'art. 190 c.p.c.](#) ed il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Va premesso, in diritto, che la nozione di prodigalità è stata declinata nel tempo, in dottrina e giurisprudenza, in due diversi significati: secondo un orientamento di tipo "oggettivistico" vi sarebbe prodigalità, rilevante ex [art. 415, comma 2, c.c.](#), a fronte di un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da una derivazione di tale comportamento da una specifica malattia o infermità, e, quindi, anche quando tale comportamento si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (cfr. tra tante Cass. sent. n. 786/2017; conf. Cass. ord. n. 5492/2018); secondo altra tendenza ermeneutica di tipo "soggettivistica", diffusa nella giurisprudenza di merito e secondo taluni autori più aderente al principio dell'autonomia/libertà negoziale, per l'attivazione di una misura protettiva di inabilitazione (o, come si dirà, di amministrazione di sostegno) è richiesto che la prodigalità trovi fondamento in una situazione psicopatologica o di alterazione dei processi mentali (cfr., in tal senso, Trib. Modena, 3.11.2017, in Fam. e d., 2018, 142 ss.).

Deve aggiungersi, poi, per ciò che in questa sede rileva, che costituisce approdo giurisprudenziale consolidato in sede di legittimità quello per cui può adottarsi la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente la sua persona e/o il suo patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione (cfr. Cass. sent. n. 18171/2013; Cass. ord. n. 20664/2017) e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità.

Infatti, l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha, come noto, la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che - sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire dell'interessato - si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci (non già per il diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto) per la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, in relazione alla flessibilità dell'istituto ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Ed appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. da ultimo, in tale consolidato senso, Cass. sent. n. 6079/2020).

Orbene, osserva il Collegio che, quanto alla sussistenza dei presupposti per applicare una misura di protezione alla signora T., occorre considerare che risulta pacifica, nel caso in esame, la dazione di rilevanti somme di denaro, da parte dell'interessata, a soggetti da questa mai incontrati nel mondo reale e, addirittura, almeno in un caso, mai visti neppure attraverso webcam.

La signora T., infatti, esaminata dal G.I. ha riferito di aver dato Euro 35.000,00 ad un tale signor ..., conosciuto su facebook e visto una sola volta dall'interessata attraverso una videochiamata, perché questi "aveva bisogno di un aiuto" e di aver altresì dato Euro 8.000,00 ad un tale ..., mai visto dalla esaminata neppure mediante webcam, perché questi sarebbe venuto a trovarla, secondo quanto riferito dalla esaminata.

Inoltre, non è contestato e comunque risulta dalla documentazione in atti (cfr. trascrizione delle conversazioni wats app della signora T. sub doc. (...) allegato al ricorso) che l'interessata abbia intrattenuto conversazioni con persone che - fingendo di essere un avvocato e una figlia naturale della T., tale ... e abusando delle passioni dell'interessata e della portata delle sue facoltà critiche e volitive - sono riusciti a farle compiere dazioni di danaro in favore di un immaginario "marito" dell'inabilitanda, secondo quanto risulta dalle predette conversazioni.

Ora, posto che non v'è dubbio che la signora T. sia rimasta vittima di "truffe affettive" (rectius: circonvenzione ex [art. 643 c.p.](#)), ciò che in questa sede rileva è che l'interessata si trovi in una chiara condizione di vulnerabilità, derivante da una riduzione della capacità critica e volitiva, tale da esporla ad azioni di circonvenzione da parte di terzi, alle quali ella non è capace di opporre resistenza alcuna.

È di lapalissiana evidenza, infatti, che solo sulla base di tale menomazione delle facoltà critiche e volitive può trovare spiegazione la dazione di somme di danaro ingenti - vieppiù se comparate al modesto patrimonio mobiliare della signora T. - a persone mai incontrate nel "mondo reale" e per motivazioni fragili (... aveva bisogno di aiuto) o addirittura futili (... sarebbe venuto a trovare l'interessata), alla stregua del metro di giudizio di una persona pienamente "padrone di sé" ed

alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (le richieste di danaro provenivano, come detto, da persone mai incontrate o, addirittura, mai viste neppure mediante collegamento da remoto).

Deve, pertanto ritenersi certamente sussistente l'esigenza di proteggere la signora T., mediante l'adozione, in suo favore, di uno strumento di tutela.

Quanto alla misura più idonea alla protezione dell'interessata, tuttavia, il Collegio osserva che la misura dell'inabilitazione si appalesa inadeguata rispetto alle esigenze di protezione dell'inabilitanda atteso che, per un verso, il curatore non avrebbe compiti di cura della persona (che invece possono assegnarsi all'AdS) e, per altro verso, la perdita parziale della capacità di agire per la sola straordinaria amministrazione non consentirebbe, in caso d'inabilitazione, un adeguato controllo sull'utilizzo del denaro nel quotidiano, che la signora T. potrebbe quindi continuare a versare in favore di possibili approfittatori.

La misura dell'Amministrazione di Sostegno, quindi, meglio si presta, rispetto all'inabilitazione, a soddisfare gli interessi personali e patrimoniali della beneficianda, tenuto conto della duttilità della misura, della sua idoneità ad adeguarsi alle esigenze della persona protetta e dell'agilità della relativa procedura applicativa, che consente peraltro in ogni momento di rimodulare i poteri dell'AdS e la correlativa incapacità/capacità della persona beneficiaria.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e gli atti vanno trasmessi, ai sensi [dell'art. 418, comma 3, c.c.](#) al Giudice Tutelare tabellamente competente per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della beneficianda.

Nelle more, tuttavia, al fine di evitare un vuoto di protezione, va nominato ai sensi [dell'art. 418, comma 3, c.c.](#), un amministratore di sostegno provvisorio in favore della beneficianda, da individuarsi nell'avv. ... ed a cui vanno attribuiti i poteri come in dispositivo, non potendosi assecondare l'iniziale scelta della beneficianda di avere come A.d.S. suo marito, con cui evidentemente sussistono conflitti che renderebbero disagevole l'esercizio dell'incarico, né quella successiva di avere come A.d.S. il suo difensore, che si troverebbe in una situazione di conflitto d'interessi nel curare gli interessi della beneficiaria-cliente.

Nulla per le spese, in considerazione della particolarità della vicenda e della natura della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso per inabilitazione proposto da ... nei confronti di T.;
- 2) dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare tabellamente competente;
- 3) nomina l'avv. ..., con domicilio professionale in R., via, amministratore di

sostegno, in via provvisoria ed urgente, di T., nata a R. ed ivi residente in via..... ;

4) dispone che la capacità di agire della beneficiaria sia limitata in relazione al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio per cui nel prosieguo è previsto il potere di sostituzione o di assistenza necessaria dell'A.d.S.;

5) dispone che l'Amministratore di Sostegno rappresenti la Beneficiaria:

a) sostituendola nella riscossione della pensione e di ogni altro reddito o provento (anche da mantenimento da parte del coniuge), da impiegarsi per il mantenimento e l'assistenza dell'interessata;

b) sostituendola nella gestione dei rapporti bancari e postali (autorizzando l'A.d.S. sin d'ora anche all'attivazione di servizi di internet banking dispositivi, con eventuale limite di spesa quotidiana e mensile rimessa alla scelta dell'A.d.S. in base alle necessità della persona beneficiaria) e nel compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio. Per quanto concerne l'ordinaria amministrazione del patrimonio l'A.d.S. metterà a disposizione dell'interessata una somma mensile, pari ad Euro 300,00 o alla diversa, maggiore o minore, somma concordata con la beneficiaria e approvata dal G.T., che T. gestirà autonomamente con la sola vigilanza dell'A.d.S. (la beneficiaria avrà cura di conservare la documentazione afferente alle spese effettuate, salvo quelle per l'economia domestica e per i bisogni quotidiani, al fine di consentire la vigilanza dell'A.d.S.);

c) assistendola nella presentazione di istanze e di dichiarazioni a soggetti pubblici e privati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a fini assistenziali, previdenziali, economici e fiscali);

6) dispone che l'Amministratore di sostegno vigili sulle condizioni di vita e salute della beneficiaria, sostenendola e consigliandola, in base alle necessità e possibilità, in un percorso terapeutico, eventualmente anche di coppia, o anche in un progetto di maggiore inserimento sociale-ricreativo, che la sottragga alla dimensione solitaria in cui versa, anche mediante ausilio dei Servizi sociali e sanitari territorialmente competenti; il tutto previa autorizzazione del Giudice Tutelare - ove necessaria a norma [dell'art. 411 cod. civ.](#) - e con l'obbligo d'informare costantemente la persona beneficiaria circa gli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di suo dissenso;

7) dispone che alla beneficiaria si estenda l'incapacità di donare, nonché la sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, previste dagli [artt. 774 e 2942, comma 1, n. 1, c.c.](#)

8) onera l'amministratore di Sostegno di depositare telematicamente il giuramento di esercitare l'incarico affidato con fedeltà e diligenza ai sensi degli [artt. 411 e 349 c.c.](#); il giuramento sarà vistato dal G.T. tabellarmente competente con conseguente immissione dell'AdS nei poteri conferiti in via provvisoria ed urgente;

9) compensa le spese di lite.

Manda la cancelleria per la trasmissione del procedimento al G.T. tabellarmente competente e per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Ravenna, il 30 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2021.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.